



Al personale scolastico

Albo

OGGETTO: *Ferie non godute del personale scolastico. Avviso.*

Si comunica che come evidenziato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 24147 del 26/11/2024, *"il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo [...]."*

Pertanto, per consentire a tutto il personale di fruire dei necessari periodi di riposo e di relax, con la presente si forniscono le seguenti informazioni.

#### PERSONALE DOCENTE

Tutto il **personale docente con contratto a tempo indeterminato** ha la possibilità di godere di tutte le giornate di ferie previste contrattualmente nell'a.s. di riferimento, tenendo conto delle attività che possono impegnare il personale docente, dopo il termine delle lezioni, negli esami di Stato e nelle prove degli studenti con debito formativo e relativi scrutini integrativi, avvisandoli dell'opportunità di fruire delle giornate di ferie, oltre che nelle giornate di sospensione delle lezioni nel periodo estivo, anche durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (*ad esempio: sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, nel periodo pasquale ed altro*), in modo da poterne godere completamente.

Tutto il **personale docente con contratto a tempo determinato** ha la possibilità di *fruire delle giornate di ferie durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (ad esempio: sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, nel periodo pasquale, ed, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo, ed altro)*.

Tali informazioni sono rese con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

#### PERSONALE ATA

Per il personale ATA si ricorda che le ferie possono essere fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, frazionandole in più periodi, nel rispetto dei turni prestabiliti. È d'obbligo assicurare al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo nei mesi di luglio e agosto. Le ferie non possono essere fruite ad ore. Sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

In caso di particolari esigenze personali o di servizio, a causa di assenze per maternità, malattia, infortunio che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, il personale Ata assunto a tempo indeterminato potrà fruire delle ferie residue, di norma **non oltre il mese di aprile dell'anno successivo**, sentito il parere del DSGA, nel rispetto delle esigenze della scuola. Le ferie maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche oltre il termine stabilito.

Il personale a tempo determinato deve fruire delle ferie maturate, a domanda, in quanto trattasi di un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.

Tali informazioni sono rese con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firmato digitalmente

